



Segreterie Nazionali

Roma, 04 luglio 2018

**Spett.le Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
DG della Tutela delle condizioni di lavoro e
delle relazioni industriali – Div.VI**

**Società Elior Ristorazione S.p.A
“Divisione Itinere”
Via Giambattista Vico, 9
00196 – Roma (RM)
Fax 0632650474**

e.p.c. **Commissione di Garanzia Legge 146/90**

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Trenitalia

Prot. 194/2018/SU/AF_af/ne

Oggetto: Apertura II fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione ai sensi della Legge 146/90 e s.m.i e della Regolamentazione provvisoria del settore appalti ferroviari (Delibera 04/590 del 29 ottobre 2004) per il personale della logistica della ditta Elior

Premesso che

in considerazione degli impegni assunti, dalla Elior, con verbale del 27.03.2018 (allegato 1), con il quale, avendo raggiunto un'intesa sui temi oggetto della vertenza, si sospendeva la I fase delle procedure, in ragione della chiusura positiva del percorso conciliativo entro e non oltre giugno 2018 con il riconoscimento delle spettanze contrattuali ai singoli lavoratori;

avendo in data 28/06/2018 l'azienda comunicato formalmente (allegato 2) il non rispetto degli impegni sottoscritti in tal senso, le scriventi Segreterie Nazionali con la presente attivano la II fase di conciliazione e richiedono convocazione in sede amministrativa per espletamento della procedura.

In attesa di urgente riscontro, distinti saluti.

Le Segreterie Nazionali

FILT-CGIL
M. De Rose

FIT-CISL
S. Pellicchia

UILTRASPORTI
N. Secundo

UGL TAP
(Ezio Favotà)

O.R.S.A. Ferrovie

FAST Mobilità
A. D'Ambrasio

Verbale di Accordo

In data 27.03.2018, si è tenuto l'incontro tra le Segreterie Nazionali della FILT CGIL, FIT CISL, UILT, UGL AF, FAST MOBILITA', SALPAS ORSA e la Dirigenza di Elior Ristorazione S.p.A. (ELIOR o Azienda) sulle questioni di cui alla richiesta di incontro del 21 Febbraio 2018 e relativa apertura delle Procedure di Raffreddamento e successivo verbale di incontro dell'8 Marzo 2018.

PREMESSA

L'Azienda torna a rappresentare che le richieste economiche dei lavoratori devono essere formulate nei confronti dei datori di lavoro diretti e non nei confronti di ELIOR, la quale essendo estranea al rapporto di lavoro ed al suo svolgimento non è in grado di verificare la veridicità e fondatezza delle pretese e loro quantificazione economica, in quanto dipendente da fatti e circostanze note al solo datore di lavoro, nei confronti del quale infatti la legge prevede la necessità dell'accertamento.

Fermo restando quanto sopra, la Elior, al solo scopo di prevenire agitazioni e malumori da parte dei dipendenti - oggi suoi lavoratori - per fatti che sono e restano riferiti e riferibili ad altri, si rende disponibile a valutare un percorso anche individuale che consenta di evitare pregiudizio alla scrivente.


In considerazione di quanto definito in premessa e condividendo la necessità di dare un segnale concreto di supporto alle maestranze, oggi in forza alla ELIOR, oggetto della mala gestione del precedente datore di lavoro,

Le Parti concordano che:

1. Le OO.SS. si fanno parte diligente nel supportare la fase di raccolta dei documenti per la valorizzazione delle pretese dei singoli dipendenti e veicolarli all'Azienda. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, saranno oggetto di raccolta e invio ad ELIOR i seguenti documenti:
 - i. Ultimo cedolino di chiusura rapporto/liquidazione e sue rettifiche.
 - ii. Certificazione CU per i redditi 2014-2015-2016-2017.
 - iii. Estratto Previdenziale e Fondo Tesoreria INPS.Detta documentazione potrà in ogni caso essere consegnata all'Azienda direttamente dal lavoratore che non intendesse avvalersi del canale sindacale.
2. L'Azienda (che resta parte lesa, così come i lavoratori) si attiverà nell'adempiere alle corrette scritture verso gli enti previdenziali ed autorità amministrative e fiscali e quindi nell'ottenere la piena collaborazione delle cooperative anche nell'accesso ai dati necessari.
3. Sulla base della documentazione presentata e le relative verifiche, anche con l'eventuale incrocio dei dati forniti da SAPP S.c.a.r.l., Aura Soc. coop. e Moving S.r.l., l'Azienda erogherà le competenze di fine rapporto accertate, a titolo di transazione generale nell'ambito di una procedura negoziale individuale.
4. La fase di recupero documentale e verifica delle pretese sarà conclusa entro il mese di Maggio 2018.
5. La chiusura del percorso conciliativo in sede sindacale sarà garantita entro e non oltre il prossimo mese di Giugno 2018 ed i pagamenti delle pretese transate saranno erogati con le competenze di Giugno 2018 ed Ottobre 2018 in 2 tranches di pari valore.

Alla luce di quanto concordato le OO.SS. ritengono concluse positivamente le Procedure di Raffreddamento (l.146/90) s.m.i.

Per ELIOR RISTORAZIONE S.p.A.



FILT CGIL


FIT CISL

UILT

UGL AF

FAST MOBILITA'

SALPAS ORSA



Roma, 28 giugno 2018
Prot. n. 296/ITIN/2018/cf

Spett.li
Segreterie Nazionali

FILT – CGIL
Via G.B. Morgagni, 27
00161 Roma
Fax 06.44076435

Comunicazione via fax/mail

FIT-CISL
Via A. Musa, 4
00161 Roma
Fax 06.44286342

UILTRASPORTI
Viale del Policlinico, 131
00161 Roma
Fax 06.86207747

SALPAS –ORSA
Via di Porta San Lorenzo, 8/15
00185 Roma
Fax 06.47307679

UGL TRASPORTI
Via Dalmazia, 16/A
00198 Roma
Fax 06.45683263

FAST MOBILITA'
Via Prenestina, 170 sc.B
00185 Roma
Fax 06.89535976

Oggetto: verbale di accordo del 27 marzo 2018

Spett.li OO.SS,

facciamo seguito all'incontro del 27 marzo 2018 per rappresentare e precisare quanto segue.

Preme in primo luogo ribadire la premessa del verbale di accordo siglato nel mese di marzo u.s. nel quale si era chiarito che la Elior Ristorazione S.p.a., non essendo parte dei rapporti di lavoro da cui traggono origine le pretese avanzate, non sarebbe potuta entrare nel merito di titoli che fondassero la loro ragione nello svolgimento dell'attività lavorativa ovvero su fatti e circostanze note al solo datore di lavoro ed a questi direttamente riferibili; allo stesso modo e nello stesso senso, si precisava che la Elior avrebbe provveduto ad incrociare le informazioni/documenti eventualmente pervenuti dai lavoratori con quanto di provenienza delle aziende Sapp/Aura/Moving anche in corso di rapporto.

Ora, anche se non tutti i lavoratori interessati dal verbale hanno fornito la documentazione esemplificativa ivi richiesta e molte posizioni risultano incomplete, la scrivente, per ragioni di collaborazione e correttezza, ritiene opportuno e necessario portare alla Vostra conoscenza alcune anomalie/criticità emerse.

In primo luogo è bene chiarire che le aziende di cui la Sapp Scarl si è avvalsa per l'esecuzione dei servizi (Aura soc. coop e Moving) sono soggette alle previsioni di cui al D.lgs n. 252/2005 il quale, con effetto dal 1 gennaio 2007, ha introdotto l'obbligo per i lavoratori di optare per il mantenimento del proprio T.F.R. in azienda ovvero per il conferimento del medesimo a forme di previdenza complementare. Al predetto intervento normativo ha fatto poi seguito l'emanazione della L. n. 296/2006, la quale ha istituito il c.d. Fondo di Tesoreria presso l'INPS.

In tale contesto, quindi, dall'inizio del rapporto di subappalto e per il suo intero svolgimento la Elior, in qualità di impresa appaltante, ha ottemperato alla previsione di cui al CCNL AF del 20 luglio 2012 (applicabile *ratione temporis*) il quale all'art. 16 bis prevede: *"in considerazione del vigente quadro normativo in materia di appalti e di disciplina degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali nei confronti dei lavoratori [...] le aziende appaltanti acquisiranno ...e) in fase di gestione del contratto: Modelli F24 mensili; DM10 virtuale, DURC, Flusso Uniemens, comunicazione ai centri per l'impiego e ogni altra documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori?"*.

In ossequio a tale previsione, oltre alla documentazione indicata e con specifico riferimento al TFR, la Elior richiedeva ed acquisiva dalle società Aura e Moving -periodicamente e fino alla cessazione del rapporto-, dichiarazioni sottoscritte ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 relative all'assolvimento degli obblighi in materia, ferme le specifiche peculiarità in ordine ai criteri di legge per l'assolvimento di una piuttosto che di un'altra modalità di accantonamento/versamento. Ed in effetti le società Aura e Moving garantivano, tra l'altro, che: *ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto è stato corrisposto, per il periodo di riferimento, il trattamento retributivo e contributivo nonché versato ogni*

importo a titolo di accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto, secondo le scelte operate dai dipendenti e nel rispetto di quanto previsto dalle norme che regolano la materia”.

Quindi, sulla base di tali documenti -la cui importanza ed efficacia formale è nota per essere stata precisata nell’ambito di diverse previsioni normative in materia di responsabilità negli appalti- le società hanno nella sostanza garantito (pena le conseguenze di legge per le dichiarazioni false e mendaci) di aver dato esecuzione alle previsioni che impongono il versamento/ accantonamento delle quote TFR.


Pertanto, tenuto conto di tali dichiarazioni, ritenendo che le questioni sollevate sul punto dai lavoratori si circoscrivessero nell’ambito di mere ipotesi di integrazione tra quanto versato/accantonato regolarmente dalle aziende, rispetto a quanto i singoli lavoratori affermano come dovuto, la Elior in sede di verbale richiedeva -per l’appunto- anche l’esibizione dell’Estratto Previdenziale e Fondo Tesoreria INPS per acquisire la misura dei versamenti eseguiti e dichiarati.

Dall’esame di alcune posizioni tra quelle poche complete fornite all’azienda, sembrerebbe invece che vi siano ipotesi di completo mancato versamento. Il tutto evidentemente in totale contrasto con le dichiarazioni puntuali fornite ai sensi del DPR 445/2000.

Ora, comprenderete che tale incresciosa e gravissima situazione richiede e necessita di più approfondite valutazioni da parte della Elior Ristorazione S.p.a. la quale, dal canto suo, ha costantemente proceduto al monitoraggio ed acquisizione della documentazione prevista nel CCNL e volta a verificare giustappunto la regolarità degli adempimenti richiesti al datore di lavoro che, infatti, risultavano garantiti e certificati dalle dichiarazioni dei legali rappresentanti e la cui veridicità -se complete e corrette le risultanze degli estratti INPS forniti da alcuni- sembrerebbe oggi vacillare; così aprendo il varco a diversi scenari, oltre ad esonerare la scrivente da ogni responsabilità per eventi che siano conseguenza di condotte volontarie altrui, volte a creare situazioni di apparenza a danno dell’appaltante.

In conclusione, per quanto sopra esposto, la Elior Ristorazione S.p.a. si riserva ogni più opportuna valutazione ed azione.

Distinti Saluti

Elior Ristorazione S.p.A.
A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giovanni...", is written over the printed name "Elior Ristorazione S.p.A.".